



Audizione WWF Italia ETS del 18 dicembre 2023
dinanzi alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)
della Camera dei Deputati

Atto Camera 1606

"Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e relativa flessibilità. – 3. Rigassificatori onshore – 4. Stoccaggio geologico di CO₂. – 5. Deposito nazionale dei rifiuti nucleari. – 6. Energia rinnovabile.

1. Introduzione

La transizione energetica oggi pone delle sfide non più rimandabili. Le drammatiche conseguenze del riscaldamento globale, ormai documentate da decenni dalla scienza del clima, ci impongono di intervenire tempestivamente per garantire le condizioni di vivibilità del pianeta per noi e per le altre specie, abbandonando del tutto i combustibili fossili e realizzando una transizione 100% rinnovabile, che utilizzi le risorse secondo il criterio dell'efficienza. A fronte di questi obiettivi, occorre mettere finalmente un punto sull'utilizzo di combustibili fossili e a investimenti in infrastrutture correlate ai combustibili fossili o per soluzioni da dimostrare, dispendiose e non in linea con i tempi della transizione (CSS e nucleare).

Purtroppo, il decreto-legge oggi in discussione sembra rinunciare a compiere queste scelte coraggiose. Si osserva che il decreto ricomprende numerose disposizioni disomogenee che vanno a toccare profili e problemi molto distinti: fine del mercato tutelato, rinnovabili, reti elettriche, trivelle e gestione dei rifiuti radioattivi e persino interventi inerenti alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi alluvionali. Sebbene alcune norme sembrino di favore per le energie rinnovabili, queste si

trovano inserite in un corpo normativo che evidentemente favorisce il ricorso a tecnologie e risorse non pulite, che spingono l'Italia lontano da un obiettivo 100% rinnovabili. Segue, pertanto, una breve disamina dei profili maggiormente problematici.

2. Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e relativa flessibilità

Da contestare con assoluta fermezza è la ripresa dello sfruttamento delle vecchie concessioni e l'apertura relativa a nuove concessioni per attività di coltivazione di idrocarburi (che abbiano una riserva certa superiore ai 500 milioni di metri cubi per un approvvigionamento a lungo termine), nell'alto Adriatico e nelle aree marine protette, in deroga rispetto ai vincoli normativi a tutela ambientale, con l'intento di garantire l'acquisto a prezzo vantaggioso di gas per circa mille aziende gasivore. Detta modifica è stata introdotta dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge in esame, che ha modificato l'articolo 16 del decreto-legge n. 17/2023, convertito dalla legge 34/2023, introducendo al comma 3 l'ennesima forzatura rispetto alle aree dove sia possibile localizzare le concessioni di coltivazione di idrocarburi esistenti e nuove, garantendone l'ammissibilità, (i) in deroga al divieto delle attività upstream (articolo 4, legge n. 9/1991), nella zona di mare, che dista almeno 9 miglia marine, dell'Alto Adriatico ricompresa tra il quarantacinquesimo parallelo (Taglio di Po, Provincia di Rovigo) e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud (Comacchio, Provincia di Ferrara) e (ii) in deroga al codice ambiente (art. 6, co. 17, primo periodo, d.lgs. 152/2006) che vieta la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi all'interno delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali e in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali, proteggendo così gli stessi siti marini di interesse comunitario della rete Natura 2000, introdotti in sede europea.

Nell'area individuata dal Governo per le trivellazioni (comma 3), dove - come vedremo più avanti - persiste anche il rischio subsidenza, ci sono due importanti SIC marini, entrambi tra le 6 e le 12 miglia dalla costa che si susseguono senza soluzione di continuità, istituiti sulla base della individuazione delle Regioni competenti: il SIC "Adriatico Settentrionale Veneto – Delta del Po" – IT3270025 (estensione complessiva 22.500 ettari) e il SIC "Adriatico settentrionale Emilia Romagna" – IT4060018 (estensione complessiva 31.500 ettari). In questi siti sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia dell'ambiente marino tutelato con particolare riguardo alle specie di interesse comunitario di cui alla Direttiva Habitat; nello specifico la tartaruga marina (*Caretta caretta*) e il delfino tursiope (*Tursiops truncatus*).

Dette deroghe sono ancor più gravi se si considera come il divieto di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico è legato al rischio subsidenza, ovvero un movimento di abbassamento verticale della superficie terrestre, che può essere legato a processi tettonici, movimenti isostatici e trasformazioni chimico-fisiche dei sedimenti o dell'oscillazioni del livello di falda (in questi casi definita subsidenza naturale); o altresì influenzato da attività umane (subsidenza antropica). A questo proposito, nel 2018, la Direzione generale per le infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nell'ambito della rete di ricerca *CLYPEA Innovation Network fo Future Energy*, ha pubblicato il progetto "Subsidenza", con la partecipazione di numerosi e autorevoli centri di ricerca italiani, al fine di comprendere quanto le attività estrattive possano contribuire nell'area dell'offshore emiliano-romagnolo al fenomeno della subsidenza. Il progetto si è posto come obiettivo generale di contribuire allo sviluppo di un piano di monitoraggio integrato sempre più efficace e una gestione più oculata di tali attività e si è concluso nel 2020. Dal report finale¹ emerge che la Regione Emilia-Romagna e il mare antistante le sue coste ricadono in una zona interessata a fenomeni di subsidenza naturale, che rappresenta un fenomeno particolarmente critico per la fascia costiera contribuendo ad accentuare i fenomeni di erosione costiera e ingressione marina.

Il ritorno alle trivellazioni, nonostante i gravissimi impatti ambientali ormai documentati a livello scientifico e la fragilità ecosistemica e territoriale delle aree destinate alle trivellazioni, rappresenta ad oggi un completo anacronismo che non potrà che aggravare il contesto della crisi climatica, anche in considerazione dell'elevato potere climalterante del gas naturale. Sul punto, appare inoltre del tutto incongruente e quasi paradossale **il termine di soli tre mesi per il rilascio delle nuove concessioni**, le proroghe e le modifiche delle concessioni esistenti, nonché le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas, comprensive delle valutazioni ambientali.

Rigassificatori onshore

Le misure di cui all'articolo 2, relative *inter alia* alle concessioni di coltivazione di idrocarburi esistenti e nuove, sono integrate dal comma 2, che "*in considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale*" qualifica come "**interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti**" le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto onshore, nonché le connesse infrastrutture, per le quali, alla data di entrata in

¹ Pubblicato dalla Direzione generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari (ISSEG, ex DGS UNMIG) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

vigore del decreto, sia stato rilasciato il provvedimento di autorizzazione. Detta norma sembra lanciare un chiaro segnale di indirizzo politico ed un supporto pratico all'iter di costruzione dei rigassificatori onshore, soprattutto quelli di Porto Empedocle e Gioia Tauro, come espressamente indicato sul sito del MASE. Posta l'assoluta contestabilità di queste disposizioni, si osserva che tale *favor* non trova neanche giustificazione nello scenario energetico attuale che, a fronte di una tendenziale riduzione della domanda di gas naturale, vedrà nei prossimi anni una ulteriore e drastica riduzione dell'utilizzo del gas naturale, in considerazione dello sviluppo di energia prodotta da fonti rinnovabili. In sintesi, il WWF chiede urgentemente che la riconversione dei comparti produttivi alimentati dalle fonti fossili sia messa davvero al centro dell'agenda politica e che si decida coraggiosamente di chiudere con tutti i combustibili fossili, smettendo di sostenerne la produzione e il consumo.

3. Stoccaggio geologico di CO₂

Il decreto-legge in esame interviene anche in materia di stoccaggio geologico di CO₂. Sul punto, il decreto apporta alcune modifiche al d.lgs. 162/2011, specificando alcuni aspetti rilevanti e propedeutici per il rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di CO₂ e *inter alia* dichiarando di pubblica utilità le opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO₂ nell'ambito del programma sperimentale e quelle necessarie per il trasporto al sito di stoccaggio. Viene, inoltre, precisato che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il MASE predisporrà uno studio per definire **le modalità per la remunerazione ed eventuali meccanismi di supporto per le diverse fasi della filiera relativa a cattura, trasporto, utilizzo e stoccaggio della CO₂.**

Il WWF, come più volte ribadito, ritiene che le pratiche di cattura e sequestro del carbonio, coerentemente con le più recenti evidenze tecnico-scientifiche², siano dannose, costose e inutili ai fini della mitigazione delle emissioni climalteranti. Nel report dell'IEA si evidenzia non solo come la CCS sia costosa e dagli esiti incerti, ma come malgrado decenni di ingenti investimenti, solo un decimo dei progetti sia arrivato in porto per appena complessivi 45 Mt CO₂, ossia per solo lo 0,1% delle emissioni totali del settore energetico. Peraltro si rileva come sia molto grave che nessuno abbia ritenuto di dover rendicontare i progetti sperimentali precedentemente autorizzati, e su questo il WWF intende insistere nelle sedi opportune. Nella strategia di decarbonizzazione, la CCS non rappresenta quindi affatto un'opzione percorribile in linea con i tempi richiesti dall'Accordo di Parigi, né per i settori *hard to abate* né per decarbonizzare le emissioni delle centrali a gas. Peraltro, proprio per le

² IEA, Net Zero Roadmap: A global Pathway to Keep the 1.5°C Goal in Reach. IEA, 2023 update.

centrali a gas, le tecniche di cattura della CO₂ risultano meno efficaci rispetto a quelle che riguardano gli impianti a carbone a causa della stessa minore concentrazione di CO₂ nei fumi. Dare credito a questa opzione ci espone al serio rischio di sprecare risorse e tempo prezioso che dovrebbe essere meglio impiegato facilitando lo sviluppo delle FER, della rete elettrica e dei sistemi di accumulo.

4. Deposito nazionale dei rifiuti nucleari

Quanto invece all'articolo 11, relativo a "Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi", si osserva come il comma 1, lettera c), introduce una serie di modifiche all'articolo 27 del d.lgs.31/2010, tutte tese a consentire autocandidature **al di fuori delle aree idonee** per la localizzazione del sito del Parco tecnologico e del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Le aree idonee sono aree che sono state selezionate nell'ambito di un esteso processo partecipativo, conclusosi nel novembre 2021, basato su solide istruttorie di carattere tecnico-scientifico e che ha portato in prima battuta a valutazioni puntuali su 67 zone, contenute nella Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee (CNAPI), e, in seconda battuta, alla definizione della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) con l'individuazione, il 13 dicembre scorso, di un elenco di 51 localizzazioni (nelle regioni di Basilicata, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia).

L'art. 11 del decreto in esame non si limita, però, a prevedere una proposta integrativa relativa alle possibili localizzazioni sin qui vagliate ma, come correttamente rilevato nel Dossier dell'Ufficio Studi della Camera sull'AC n. 1606, **si propone di introdurre un procedimento alternativo a quello attualmente previsto**, che può prescindere totalmente e dilata significativamente gli stessi tempi di conclusione del processo decisionale (9 mesi per l'approvazione della CNAI, 12 mesi per l'approvazione della Carta Nazionale delle Aree Autocandidate – CNAA). È singolare, il fatto che non ci si limiti a integrare la procedura, ma si ponga una vera e propria alternativa tra due percorsi che, tra l'altro, sembrano favorire la preminenza delle autocandidature sinora non sottoposte ad alcun vaglio delle autorità tecnico-scientifiche competenti (CNAA) rispetto a quelle che sono state frutto di studi approfonditi e di un articolato processo partecipativo, di confronto e osservazioni (CNAPI e ora CNAI). Questo intento viene ulteriormente chiarito dalle modifiche che il decreto in esame introduce al comma 6 dell'art. 27 citato, dove si prevede che:

- si provveda con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente ad approvare o la CNAA o la CNAI (primo periodo del comma 6)
- si stabilisca come, in alternativa alla CNAI, possa essere pubblicata la CNAA (secondo periodo dell'art. 27).

È opportuno ricordare come il processo partecipativo di definizione della CNAPI, sulla base della quale è stata redatta la CNAI, è stato un processo articolato, basato su una selezione approfondita delle proposte di localizzazione: la CNAPI, elaborata nel rispetto della Guida tecnica n. 29 redatta da ISPRA (oggi ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) e delle Linee Guida IAEA (International Atomic Energy Agency) e dei 15 Criteri di esclusione e 13 Criteri di approfondimento, ha preso in considerazione 67 aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito nazionale e il Parco tecnologico, suddivise in quattro insiemi di idoneità decrescente (A1, A2, B, C), basati sugli aspetti socio-ambientali, logistici e di classificazione sismica. Tanto la proposta di CNAPI, quanto il progetto preliminare del Parco tecnologico e del deposito nazionale e la relativa documentazione, sono stati poi sottoposti a una ampia consultazione pubblica, nell’ambito della quale si sono svolti anche i lavori del Seminario Nazionale, a cui hanno partecipato 160 portatori di interesse qualificati e nell’ambito del quale sono stati approfonditi gli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e al Parco Tecnologico, connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell’ambiente e sono stati illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale. Dopo la pubblicazione degli Atti conclusivi del Seminario Nazionale e una successiva fase di consultazione pubblica, Sogin SpA ha trasmesso il 15 marzo 2022 al Ministero della Transizione Ecologica la proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI), a cui sono seguite interlocuzioni tra Sogin SpA e ISIN. Il 13 dicembre scorso è stato pubblicato un semplice elenco, elaborato da SOGIN SpA, delle 51 zone i cui requisiti sono stati giudicati in linea con i requisiti della Scheda Tecnica 29, che recepisce le normative internazionali per il Parco Tecnologico e il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi.

Alla luce dell’ampia portata tecnica e partecipativa del procedimento seguito per l’elaborazione della CNAPI e della CNAI, si dubita fortemente che i Comuni localizzati al di fuori di aree idonee già accuratamente selezionate, e che non hanno acquisito le informazioni alla base del processo partecipativo, possano avere la capacità tecnica per poter motivare e sostenere le proprie autocandidature, presentando proposte che devono garantire il confinamento e l’isolamento dei radionuclidi dalla biosfera, al fine di assicurare nel tempo la protezione della popolazione, dell’ambiente e dei beni (come chiarito dalla Guida Tecnica n. 29), rispondendo così ai requisiti stabiliti da AIEA e ISIN.

5. Energia rinnovabile

In merito alle norme che sembrano esprimere un *favore* per le energie rinnovabili, si rileva che, nonostante aperture alla diffusione della produzione, sia in primo luogo evidente l’assenza di serio

coordinamento con il Decreto Aree Idonee, apparentemente in discussione in Conferenza Unificata, che in una prospettiva di sviluppo razionale e sistemico delle risorse rinnovabili dovrebbe costituire la principale priorità per il settore e che invece si coordina poco e male con le norme del decreto. Al contrario, il decreto aree idonee si trova in una costante situazione di stallo e sta rischiando di trasformarsi in un vero e proprio *boomerang* per rinnovabili, andando addirittura a individuare nuovi vincoli territoriali del tutto insostenibili.

La contraddittorietà nel perseguire gli effettivi interessi ambientali pure richiamati nelle disposizioni è spesso ben esemplificata dalla normativa proposta. A titolo esemplificativo:

- **l'articolo 4 “Disposizioni per incentivare le Regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili”**, che prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare alle Regioni per le finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, da un lato non tiene assolutamente conto del fatto che far gravare i costi del fondo per incentivare le Regioni ad ospitare impianti FER anche sui produttori di energia FER costituisce un ulteriore ostacolo allo sviluppo delle rinnovabili, dall'altro mostra scarsa attenzione al problema del dissenso territoriale che non si risolve certo con un incentivo economico a pioggia.

Il decreto-legge rimanda a un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le Regioni delle risorse, considerando come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali di impianti FER superiori a 20 kW. L'opposizione dei territori allo sviluppo delle rinnovabili è anche data dall'assenza di un immediato ritorno sulle comunità di benefici utili, ma per invertire la rotta occorrerebbe ad esempio una chiara destinazione del fondo ad attività di formazione giovanile sui lavori *green*, al supporto a Comunità Energetiche Rinnovabili che si propongano obiettivi solidali e di contrasto alla povertà energetica e ad incidere direttamente sulla percezione comune dei benefici delle rinnovabili. In assenza di una chiara strategia di reinvestimento dei proventi, questo meccanismo rischia di rivelarsi, al contrario, uno strumento inidoneo al raggiungimento dell'obiettivo.

- **L'articolo 12 “Registro delle tecnologie per il fotovoltaico”**, se punta alla realizzazione di una più completa mappatura dei prodotti e delle tecnologie disponibili sul mercato del fotovoltaico, attraverso l'istituzione di un apposito registro, questo si basa esclusivamente sulla provenienza europea della produzione e sull'efficienza di moduli, senza tenere in

considerazione adeguata criteri ambientali e sociali che caratterizzano la filiera, come la provenienza delle materie prime.

- Per quanto attiene, invece, alle **concessioni geotermoelettriche ed attività connesse**, anche considerata l'importanza di tutte le fonti rinnovabili al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica, si ritiene che l'articolo 3 nell'intervenire sul regime delle concessioni debba prestare maggiore attenzione ai possibili impatti sulle diverse matrici ambientali e valutare i rischi connessi alla possibile sismicità indotta o innescata legata a attività di reiniezione dei fluidi.
- Da ultimo, in relazione a **nuovi sistemi di teleriscaldamento e al teleraffrescamento**, l'ulteriore stanziamento di circa 96 milioni per progetti non finanziati a valere sulle risorse del PNRR, richiederebbe una seria analisi preliminare costi-benefici, per evitare si tramuti in una patente green per impianti che di green hanno veramente poco. Questo è ancor più di rilievo se si prendono in considerazione le ragioni per cui questi sistemi non sono stati finanziati con le risorse PNRR: a seguito dell'*assessment* condotto sulla terza rata del PNRR, la Commissione europea ha disposto che solamente 14 progetti sui 29 approvati dalla graduatoria nazionale risultano compatibili con il principio "Non Arrecare un Danno Significativo" (DNSH), in quanto solamente alcune tra le reti di teleriscaldamento oggetto di intervento risultavano totalmente alimentate da fonti rinnovabili, con al più impianti di back-up alimentati da fonti fossili. Il decreto si propone di supportare comunque i progetti ritenuti non finanziabili con le risorse del PNRR perché in opposizione rispetto ai più avanzati standard di sostenibilità ambientale.



Osservazioni e proposte di emendamento WWF Italia ETS

ATTO CAMERA 1606

"Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"

Art. 2

Misure per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e la relativa flessibilità

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 181/2023 sostituisce l'articolo 16 del decreto legge n. 17/2023, convertito dalla legge 34/2023, e introduce ai commi 3 e 4 della novella un'ennesima forzatura rispetto alle aree dove è possibile localizzare le concessioni esistenti e nuove per l'estrazione di gas (che abbiano una riserva certa superiore ai 500 milioni di metri cubi per un approvvigionamento a lungo termine), includendo la zona di mare dell'Alto Adriatico ricompresa tra il quarantacinquesimo parallelo (Taglio di Po, provincia di Rovigo) e il parallelo distante da quest'ultimo 40 chilometri a sud (all'altezza di Comacchio, provincia di Ferrara, in deroga all'articolo 4 della legge n. 9/1991) e, addirittura, le zone all'interno delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette, nonché dell'ampia area buffer dal perimetro esterno delle aree protette, che recentemente è stata ridotta dalle 12 alle 9 miglia marine (in deroga all'articolo, 6 comma 17, del D.lgs. n. 152/2006).

Il successivo comma 2 contiene invece disposizioni relative ai terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore.

Art. 2

Comma 1

Capoverso 3

Il nuovo articolo 16, comma 3, del decreto legge n. 17/2023, così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge n. 181/2023, deroga al divieto stabilito dall'articolo 4 della legge n. 9/1991, che vieta la prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi (oltre che nelle acque del Golfo di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi) nelle acque del Golfo di Venezia nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del D.lgs. n. 152/2006, che vieta le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi all'interno delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali o regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali.

In relazione alla deroga all'articolo 6, comma 17, primo periodo, del D.lgs. 152/2006, si osserva che, nell'area individuata dal Governo per le trivellazioni, dove persiste anche il rischio subsidenza (come di seguito illustrato), ci sono due importanti SIC marini, entrambi tra le 6 e le 12 miglia dalla costa che si susseguono senza soluzione di continuità, istituiti sulla base della individuazione da parte delle Regioni competenti: il SIC "Adriatico Settentrionale Veneto – Delta del Po" – IT3270025 (estensione complessiva 22.500 ettari) e il SIC "Adriatico settentrionale Emilia Romagna" – IT4060018 (estensione complessiva 31.500 ettari). In questi siti sono vietati gli interventi, le attività e le opere che possano compromettere la salvaguardia dell'ambiente marino, tutelato con particolare riguardo alle specie di interesse comunitario di cui alla Direttiva Habitat: nello specifico la tartaruga marina (Caretta caretta) e il delfino tursiopo (Tursiops truncatus).

In relazione, invece, alla deroga all'articolo 4 della legge n. 9/1991, si ricorda che il divieto di attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi in Alto Adriatico è legato al rischio subsidenza. A questo proposito la Direzione generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari Direzione generale ISSEG (ex DGS UNMIG) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato, nell'ambito della rete di ricerca *CLYPEA Innovation Network for Future Energy*, il Report del progetto "Subsidenza", relativo a uno studio multidisciplinare per la valutazione delle deformazioni del suolo finalizzato allo sviluppo di un modello per il monitoraggio integrato.

Allo studio hanno partecipato, la Regione Emilia-Romagna, l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV, l'Università degli Studi di Bologna "Alma Mater Studiorum" - DICAM, il Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR IREA, la società Ricerca Sistema Energetico - RSE S.p.A. e il Politecnico di Torino - Polo di Ricerca SEADOG.

Avviato nel 2018 e concluso nel 2020, al fine di comprendere quanto le attività estrattive possano contribuire nell'area dell'offshore emiliano-romagnolo al fenomeno della subsidenza, il progetto si è posto come obiettivo generale di contribuire allo sviluppo di un piano di monitoraggio integrato sempre più efficace e una gestione più oculata di tali attività.

Dal report emerge che la Regione Emilia-Romagna e il mare antistante le sue coste ricadono in una zona interessata a fenomeni di subsidenza naturale. La subsidenza è un movimento di abbassamento verticale della superficie terrestre che può essere legato a processi tettonici, movimenti isostatici e trasformazioni chimico-fisiche dei sedimenti o dell'oscillazioni del livello di falda (in questi casi definita subsidenza naturale); questo processo può essere altresì influenzato da attività umane (subsidenza antropica).

La subsidenza nella Regione Emilia-Romagna rappresenta un fenomeno particolarmente critico per la fascia costiera contribuendo ad accentuare i fenomeni di erosione costiera e ingressione marina.

Emendamento

Articolo 2.

Al comma 1, il capoverso 3 è soppresso.

Art. 2
Comma 1
Capoverso 4

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 181/2023, che sostituisce l'articolo 16 del decreto legge n. 17/2023, convertito dalla legge 34/2023, al comma 4 della novella consente, in deroga all'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del D.lgs n. 152/2006, nuove concessioni per la durata di vita utile del giacimento nelle zone di mare poste tra le 9 e le 12 miglia marittime dalle aree protette e dalle linee di costa, a condizione che il giacimento di gas abbia una riserva certa superiore ai 500 milioni di metri cubi e i soggetti richiedenti aderiscano a procedure per l'approvvigionamento a lungo termine.

Si deve ricordare che mentre l'articolo 6, comma 17, secondo periodo, del D.lgs n. 152/2006 stabilisce il divieto delle attività di estrazione nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, il successivo terzo periodo fa salvi per tutta la durata della vita utile del giacimento i titoli abilitativi già rilasciati, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale, e non consente, quindi, il rilascio di nuove concessioni.

Emendamento

Articolo 2.

Al comma 1, il capoverso 4 è soppresso.

Art. 2
Comma 1
Capoverso 6

L'articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 181/2023, che sostituisce l'articolo 16 del decreto legge n. 17/2023, convertito dalla legge 34/2023, al comma 6 della novella specifica che le nuove concessioni, le proroghe, le modifiche delle concessioni esistenti e le autorizzazioni delle opere necessarie all'attuazione dei programmi di produzione di gas sono rilasciate entro tre mesi dalla data di presentazione dell'istanza, a seguito di un procedimento unico comprensivo della valutazione di impatto ambientale. Ora è bene precisare che le valutazioni di impatto ambientale servono a valutare gli impatti significativi e negativi di un'opera o di un impianto sulle varie componenti ambientali fornendo una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero. Alla luce delle considerazioni già esposte, dei gravissimi danni ambientali documentati a livello scientifico, del grave impatto ambientale derivante da queste opere e delle difficoltà autorizzative che al contrario incontrano gli impianti rinnovabili, appare paradossale oltre che del tutto inappropriato e inadeguato il termine di soli tre mesi per il rilascio delle nuove concessioni.

Emendamento

Articolo 2.

Al comma 1, capoverso 6, il secondo periodo è soppresso.

Conseguentemente, al comma 1, capoverso 6, al quarto periodo le parole “al terzo periodo” sono sostituite con le seguenti: “al secondo periodo”.

Articolo 2
Comma 2

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 181/2023, “*in considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento del gas naturale e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale*” qualifica come “interventi strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” le opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore. Come WWF, riteniamo un grave errore continuare a investire risorse nella domanda di gas naturale, costituito sostanzialmente da metano (CH₄), un gas serra con potere climalterante fino a 83 volte quello della CO₂¹, che nei prossimi anni incontrerà una drastica riduzione in considerazione dello sviluppo dell’energia prodotta da fonti rinnovabili. Inoltre, il dibattito e i risultati della COP28, nonché le evidenze segnalate dalla Comunità scientifica confermano la necessità di uscire al più presto dai combustibili fossili. Esiste, peraltro, il concreto e forte pericolo di “stranded asset”², cioè di perdita di valore degli investimenti nei prossimi anni, nonché di lock-in di capitali che andrebbero meglio utilizzati: è infatti sempre più urgente investire nella riconversione dei comparti produttivi alimentati dalle fonti fossili mettendo questo al centro dell’agenda di una nuova politica industriale che decida coraggiosamente di chiudere con tutti i combustibili fossili, smettendo di sostenerne la produzione e il consumo. Questo giudizio è ancora più severo se si considera come terminali di rigassificazione di gas naturale non contribuiscono affatto alla sicurezza energetica del paese: la crisi energetica dello scorso anno è stata superata abbondantemente, grazie ai consumi in costante calo e senza che le due nuove navi rigassificatrici, acquistate da SNAM e collocate a Piombino e Ravenna, fossero in funzione. Inoltre, il confronto tra i dati sulla attuale capacità di approvvigionamento gas in Italia (circa 83 miliardi di m³ l’anno, senza considerare il gas russo e i due FSRU di Piombino e Ravenna) e i dati in calo dei consumi (75,98 miliardi di m³ nel 2021, 68,5 miliardi di m³ nel 2022, con ulteriore diminuzione nel 2023), destinati a diminuire ulteriormente in corrispondenza dello sviluppo delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica, mostrano la decisa inutilità di dette opere. Pertanto, appare del tutto irragionevole qualificare ulteriori e inutili opere finalizzate alla costruzione e all’esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto on-shore come interventi “strategici di pubblica utilità, indifferibili e urgenti” e favorirne in tal modo l’*iter* autorizzativo e l’entrata in esercizio.

Emendamento

Articolo 2.

Il comma 2 è soppresso.

¹ IPCC Sixth Assessment Report, “Climate Change 2021: The Physical Science Basis”, August 2021, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_Full_Report.pdf

² [Stranded fossil-fuel assets translate to major losses for investors in advanced economies | Nature Climate Change](#)

Art. 4

(Disposizioni per incentivare le regioni a ospitare impianti a fonti rinnovabili)

L'articolo 4 prevede l'istituzione di un apposito fondo da destinare alle Regioni per le finalità di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, una norma che contiene al proprio interno il paradosso di far gravare parte dei costi del fondo per incentivare le Regioni ad ospitare impianti FER anche sui produttori di energia FER. Questo rappresenta un evidente freno allo sviluppo delle rinnovabili che va assolutamente rimosso.

Emendamento

Articolo 4.

Il comma 2 è soppresso.

Conseguentemente:

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole “di cui ai commi 1 e 2” con le seguenti “di cui al comma 1”;

al comma 3, il secondo periodo è soppresso;

al comma 3, sostituire le parole “di cui al comma 2” con le parole “di cui al comma 1”;

al comma 4, sostituire le parole “di cui al comma 1 e 2” con le parole “di cui al comma 1”;

al comma 4, sopprimere le parole “, nonché dell’impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriale degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo”/ in alternativa: al comma 4, sostituire le parole “degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo” con le parole “degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, che abbiano acquisito il titolo per la costruzione degli impianti medesimi nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030”;

il comma 5 è soppresso.

L'articolo 4 del decreto-legge, comma 4, rimanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità e dei criteri di riparto tra le Regioni delle risorse, considerando come prioritari il livello di conseguimento degli obiettivi annui di potenza installata, nonché dell'impatto ambientale e del grado di concentrazione territoriali di impianti FER superiori a 20 kW. Riteniamo il contenuto del comma insufficiente perché non viene specificato un elemento importante quale un criterio generale per la destinazione del fondo. L'opposizione dei territori allo sviluppo delle rinnovabili spesso è data dall'assenza di un immediato ritorno sulle comunità di benefici utili, ma per invertire la rotta occorrerebbe ad esempio una chiara destinazione del fondo ad attività di formazione giovanile sui lavori *green*, al supporto a Comunità Energetiche Rinnovabili che si propongano obiettivi solidali e di contrasto alla povertà energetica e ad incidere direttamente sulla percezione comune dei benefici delle rinnovabili. In assenza di una chiara strategia di reinvestimento dei proventi, questo meccanismo rischia di rivelarsi uno strumento inidoneo al raggiungimento dell'obiettivo.

Emendamento

Articolo 4.

Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il decreto di cui al primo periodo dovrà stabilire i criteri generali per la destinazione delle risorse di cui al comma 1 dando priorità alle attività finalizzate alla transizione giusta, alla formazione professionale sui lavori green e allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili finalizzate al raggiungimento di finalità solidali e al contrasto della povertà energetica.”

Art. 7

(Disposizioni in materia di stoccaggio geologico di CO₂)

L'articolo 7 del decreto apporta modifiche al decreto legislativo del 14 settembre 2011, n. 162, andando a specificare alcuni aspetti rilevanti e propedeutici al rilascio di licenze o autorizzazioni allo stoccaggio di anidride carbonica e dichiarando la pubblica utilità delle opere necessarie allo stoccaggio geologico di CO₂.

Come già evidenziato nella memoria, le pratiche di cattura e sequestro di carbonio, in coerenza con le più recenti evidenze di carattere tecnico-scientifico, sono costose, inefficienti, energivore e inutili ai fini della mitigazione delle emissioni climalteranti nei tempi richiesti per la transizione energetica. Continuare a finanziare e supportare queste tecnologie produce l'unica conseguenza di ritardare gli interventi veramente necessari e disperdere risorse fondamentali per andare verso una corretta transizione. Persino la IEA (Agenzia Internazionale per l'Energia) nel suo recentissimo rapporto “The Oil and Gas industry in Net Zero-Transitions”³ ha spento ogni entusiasmo da parte delle compagnie Oil&Gas, sottolineando che c'è “eccessiva aspettativa e fiducia nella CCUS”. Pur valutando che tale tecnologia può essere importante in alcuni settori -circostanza ancora tutta da dimostrare e su cui, quindi, sarebbe molto rischioso investire- la IEA sottolinea che non è un modo per mantenere lo status quo. “Se il consumo di petrolio e di gas naturale dovesse evolvere come previsto dalle attuali politiche, entro il 2050 sarebbero necessari ben 32 miliardi di tonnellate di carbonio catturate per essere utilizzate o stoccate, di cui 23 miliardi di tonnellate attraverso la cattura diretta nell'aria per limitare l'aumento della temperatura a 1,5°C. **Le tecnologie di cattura del carbonio necessarie richiederebbero 26.000 terawattora di produzione di elettricità per funzionare nel 2050, una quantità superiore alla domanda globale di elettricità nel 2022. Inoltre, richiederebbero oltre 3,5 trilioni di dollari di investimenti annuali da oggi fino alla metà del secolo, un importo pari alla media dei ricavi annuali dell'intero settore negli ultimi anni**”, afferma l'Agenzia.

Emendamento

Articolo 7.

L'articolo 7 è soppresso.

³ <https://www.iea.org/reports/the-oil-and-gas-industry-in-net-zero-transitions>

Art. 10

(Disposizioni urgenti per lo sviluppo di progetti di teleriscaldamento e teleraffrescamento)

L'articolo 10 assegna risorse finanziarie a progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento o all'ammodernamento di sistemi esistenti elencati all'Allegato 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 23 dicembre 2022 n. 435. In esito alla valutazione condotta sulla terza rata del PNRR, la Commissione Europea, con comunicazione 2023/C 6641, ha disposto che solo 14 progetti su 29 approvati risultano compatibili con il principio Do No Significant Harm (DNSH). La norma è volta a finanziare i progetti esclusi e destina risorse a progetti non compatibili con i più elevati standard di sostenibilità ambientale (valutazione DNSH).

Emendamento

Articolo 10.

L'articolo 10 è soppresso.

Art. 11

Misure urgenti in materia di infrastrutture per il decommissioning e la gestione dei rifiuti radioattivi

La lettera c), comma 1, art. 11, del decreto-legge n. 181/2023 introduce una serie di modifiche all'articolo 27, d.lgs. 31/2010, tutte tese a consentire autocandidature al di fuori delle aree idonee per la localizzazione del sito del Parco tecnologico e del Deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Dette aree idonee erano state selezionate nell'ambito di un processo partecipativo basato su solide istruttorie di carattere tecnico-scientifico, che ha portato a prime valutazioni puntuali su 67 zone, contenute nella Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee CNAPI, e che è stato concluso nel novembre 2021 con la definizione della Carta Nazionale delle Aree Idonee (CNAI) e l'individuazione il 13 dicembre scorso ad un elenco di 51 localizzazioni (nelle regioni di Basilicata, Lazio, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia).

L'art. 11 del decreto-legge n. 181/2023 non si limita però a prevedere una proposta integrativa, relativa alle possibili localizzazioni sin qui vagliate con il dovuto approfondimento, ma, come anche rilevato nel Dossier dell'Ufficio Studi della Camera sull'AC n. 1606, introduce un *procedimento alternativo a quello attualmente previsto*, che può prescindere totalmente dal percorso sin qui compiuto e dilata significativamente gli stessi tempi di conclusione del processo decisionale (9 mesi per l'approvazione della CNA, 12 mesi per l'approvazione della Carta Nazionale delle Aree Autocandidate – CNAA).

Per capire la portata delle modifiche proposte, si deve ricordare che nel testo originario dell'art. 27 del D.lgs. n. 31/2010 si prevede in sintesi che:

- la Sogin SpA sulla base delle osservazioni emerse dal Seminario Nazionale rediga entro 90 giorni (30+60) una proposta di CNAI (comma 5);

- il Ministero dello Sviluppo Economico, acquisito il parere tecnico dell'ISIN (Ispettorato per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione), con proprio decreto, di concerto con il MASE e con il MIT, approvi la CNAI (comma 6);
- le Regioni e gli Enti locali interessati alla localizzazione del Parco Tecnologico comunichino la manifestazione del proprio interesse ad ospitare il parco stesso entro 30 giorni e ci sia l'avvio di trattative bilaterali entro sessanta giorni dalla pubblicazione della CNAI (comma 7);
- in caso di mancata definizione dell'intesa entro il termine di 60 giorni, che si proceda alla costituzione di un Comitato Interministeriale, integrato dalla Regione, che entro il termine di altri sessanta giorni vada a definire l'intesa, e nel caso non ci riesca si proceda all'approvazione dell'intesa con DPR, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione della presidente della Regione interessata (comma 8).

I nuovi commi da *5-bis* a *5-septies* dell'art. 27 del D.lgs. n. 31/2010 di cui all'art. 11, comma 1, punto 2, lettera c), prevedono, invece, che:

- nei 30 giorni successivi alla presentazione della CNAI possano essere presentate autocandidature da enti territoriali le cui aeree non siano presenti nella CNAI (comma *5-bis*);
- il MASE rediga un elenco delle autocandidature che viene trasmesso a Sogin S.p.A., che procede entro 30 gg. alle valutazioni di propria competenza, cui segua, nei successivi 30 giorni, un parere dell'ISIN (comma *5-ter*);
- entro 30 giorni, SOGIN SpA predisponga una proposta di Carta Nazionale delle Autocandidature (CNAA) (comma *5-quater*);
- entro 30 giorni dalla ricezione della proposta di CNAA, il MASE con il supporto tecnico di SOGIN SpA avvia la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sulla CNAA o, in mancanza di autocandidature, venga avviata la procedura di VAS sulla proposta di CNAI (comma *5-quinquies*);
- passati altri 30 giorni dalla conclusione della procedura di VAS Sogin SpA aggiorni la proposta di CNAA o di CNAI che viene trasmessa al MASE (comma *5-sexies*);
- entro 30 giorni dalla richiesta di parere inoltrata dal MASE, l'ISIN esprima il proprio parere sulla proposta di CNAA o di CNAI (comma *5-septies*).

È singolare, il fatto che non ci si limiti a integrare la procedura, ma si ponga una vera e propria alternativa tra due percorsi che, tra l'altro, sembrano favorire la preminenza delle autocandidature sinora non sottoposte ad alcun vaglio delle autorità tecnico-scientifiche competenti (CNAA) rispetto a quella che sono state frutto di studi approfonditi e di un articolato processo partecipativo, di confronto e osservazioni (CNAPI e ora CNAI).

Intento che viene ulteriormente chiarito dalle modifiche al comma 6 dell'art. 27 del D.Lgs. n. 31/2010, di cui all'art. 11, comma 1, punto 3 nel quale si prevede che:

- si provveda con apposito decreto del Ministro dell'Ambiente ad approvare o la CNAA o la CNAI (primo periodo del comma 6)
- si stabilisca come, in alternativa alla CNAI, possa essere pubblicata la CNAA (secondo periodo dell'art. 27).

Conclusivamente, è opportuno ricordare, in estrema sintesi, che il processo partecipativo di definizione della CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee), sulla base della quale

è stata redatta la CNAI, è stato un processo articolato, basato su una selezione approfondita delle proposte di localizzazione basata su criteri tecnico-scientifici.

La CNAPI ha preso in considerazione 67 aree potenzialmente idonee ad ospitare il Deposito nazionale e il Parco tecnologico, suddivise in quattro insiemi di idoneità decrescente (A1, A2, B, C), basati su aspetti socio-ambientali, logistici e di classificazione sismica.

La proposta di CNAPI è stata elaborata nel rispetto della Guida tecnica n. 29 redatta da ISPRA (oggi ISIN – Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione) e delle Linee Guida IAEA (International Atomic Energy Agency) e ha operato la selezione, tenendo conto di 15 Criteri di esclusione e 13 Criteri di approfondimento.

La proposta di CNAPI - con l'ordine di idoneità delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali - il progetto preliminare del Parco tecnologico e del deposito nazionale e la relativa documentazione, sono stati sottoposti a una consultazione pubblica. Nei 180 giorni successivi alla pubblicazione della CNAPI, effettuata il 5 gennaio 2021, le Regioni, gli Enti locali e i soggetti portatori di interessi qualificati, hanno potuto formulare e trasmettere a SOGIN SpA osservazioni e proposte tecniche. Questa prima fase di consultazione pubblica è terminata il 5 luglio 2021. Nell'ambito della fase di consultazione pubblica, come previsto dalla norma, si è svolto il Seminario Nazionale, la cui promozione è stata avviata il 3 agosto 2021, con un avviso sui principali quotidiani nazionali e a maggior diffusione locale nelle aree della CNAPI.

I lavori del Seminario Nazionale (a cui hanno partecipato 160 portatori di interesse qualificati e nell'ambito del quale sono stati posti 200 diversi quesiti) si sono articolati in nove sessioni, dal 7 settembre 2021 al 24 novembre 2021. Al Seminario hanno partecipato rappresentanti qualificati di istituzioni, enti locali, associazioni, comitati, organizzazioni datoriali e sindacali dei territori e singoli cittadini. Durante il Seminario, sono stati approfonditi gli aspetti tecnici relativi al Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e al Parco Tecnologico, connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente e sono stati illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale. Il Seminario Nazionale è terminato il 15 dicembre 2021 con la pubblicazione degli Atti conclusivi.

Dopo tale pubblicazione, si è aperta la successiva fase di 30 giorni, prevista dal D.lgs. n. 31/2010, durante la quale i soggetti portatori di interessi qualificati hanno potuto inviare a Sogin SpA e al Ministero della Transizione Ecologica delle ulteriori osservazioni. Al termine di questo periodo, che si è concluso il 14 gennaio 2022, la normativa prevede la redazione da parte di Sogin SpA della proposta di CNAI, Carta Nazionale delle Aree Idonee. La proposta è stata trasmessa da Sogin SpA al Ministero della Transizione Ecologica il 15 marzo 2022. A valle delle interlocuzioni tra Sogin SpA e ISIN, la CNAI è stata aggiornata in data 17 giugno 2022. Successivamente, nel parere tecnico che ISIN ha trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, l'Istituto ha evidenziato il 30 dicembre 2022 la necessità di integrazioni e valutazioni circa alcune delle aree idonee. Il 13 dicembre scorso è stato pubblicato un semplice elenco, elaborato da SOGIN SpA, delle 51 zone i cui requisiti sono stati giudicati in linea con i requisiti della Scheda Tecnica 29, che recepisce le normative internazionali per il Parco Tecnologico e il Deposito Nazionale per i rifiuti radioattivi

Pertanto, si dubita che i Comuni, localizzati al di fuori di aree idonee già accuratamente selezionate e che non hanno acquisito le informazioni alla base del processo partecipativo, possano avere la capacità tecnica per potere motivare e sostenere le proprie autocandidature, presentando proposte che *devono garantire il confinamento e l'isolamento dei radionuclidi dalla biosfera, al fine di assicurare nel tempo la protezione della popolazione, dell'ambiente e dei beni* (come chiarito dalla Guida Tecnica n. 29), rispondendo così ai requisiti stabiliti da AIEA e ISIN.

Emendamento

Articolo 11.

La lettera c) del comma 1 è soppressa.

—

Art. 12

(Registro delle tecnologie per il fotovoltaico)

L'articolo prevede la realizzazione di una mappatura dei prodotti e delle tecnologie disponibili sul mercato del fotovoltaico attraverso l'istituzione di un apposito registro. La norma però si basa esclusivamente sulla provenienza europea della produzione e sull'efficienza dei moduli senza tenere in considerazione aspetti fondamentali quali i criteri ambientali e sociali che caratterizzano la filiera, come la provenienza delle materie prime. Riteniamo importante inserire un riferimento che garantisca che tutti i produttori inseriti nel registro siano adempienti rispetto ai principi ESG.

Emendamento

Articolo 12.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

“1-bis) In relazione ai prodotti iscritti nel registro di cui al comma 1, il produttore o il distributore interessato, che ha presentato la relativa istanza, fornisce indicazioni in ordine alla provenienza delle materie prime critiche, alle emissioni di carbonio relative all'intera filiera, al ciclo di vita del prodotto e al rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (ESG), prendendo a riferimento i più elevati standard di certificazione ambientale. Dette informazioni sono pubblicate in nota al registro e devono essere aggiornate con cadenza annuale.”